

**STATUTO SOCIALE**

**Art. 1 – Costituzione e denominazione.**

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Società Kayak Canoa Monfalcone", fondata il 03 Novembre 1987, nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è un'Associazione non commerciale, senza fine di lucro, operante nei settori Sportivo Dilettantistico, ricreativo e culturale, che assume la denominazione di "Società Kayak Canoa Monfalcone" Associazione Sportiva Dilettantistica, acronimo S.K.C.M.

2. Essa aderisce alla FICK e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al CONI, al CIP, a Sport e Salute, alle Federazioni Sportive Nazionali e simili, sia nazionali che locali. Potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero. L'Associazione è tenuta a risultare iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

I colori che contraddistinguono la divisa di gara (maglia o body) sono: blu, azzurro e bianco.

**Art. 2 – Sede.**

1. L'Associazione ha sede legale a Monfalcone in via Bagni Nuova, snc – Località Marina Nova.

**Art. 3 – Durata.**

1. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei Associati.

**Art. 4 – Finalità.**

1. L'Associazione è un centro permanente apolitico di vita associativa a carattere volontario, democratico e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro *ai sensi dell'articolo 8 dlgs 36/2001* ed opera per fini sportivi dilettantistici, ricreativi, culturali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Agli Associati vengono offerti idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

2. L'Associazione si propone all'esercizio in via stabile e principale:

- a) promuovere, organizzare, gestire e sviluppare le attività sportive dilettantistiche;
- b) sviluppare e diffondere l'attività sportiva connessa a puro titolo esemplificativo e non esaustivo alla pratica del kayak, della canoa ed altri Sport di mare, alle attività ludico motorie e formazione fisica, ginnastica e Body Building, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati. A questo scopo si adotta ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di attività sportive dilettantistiche;
- c) gestire impianti propri o di terzi, palestre, campi e strutture sportive di vario genere per il miglior raggiungimento degli scopi sociali;
- d) organizzare squadre sportive e gruppi per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- e) indire corsi di avviamento allo sport, centri estivi sportivi, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi ed ogni altra forma di attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento, la preparazione, l'assistenza ed il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- f) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni, appalti ed affidamenti con Enti Pubblici e privati, per gestire impianti sportivi e servizi connessi, ivi comprese annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- g) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli Associati;
- i) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- j) promuovere ed organizzare per i propri Associati viaggi e soggiorni sportivi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- k) svolgere tutte quelle altre attività diverse, di carattere strumentale e secondario, per il conseguimento dello scopo sociale.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dall'obbligatorietà del rendiconto economico finanziario; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie e personali dei propri aderenti. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive Statutarie del CONI, del CIP, di Sport e Salute, della FICK e degli EPS a cui si affilierà e s'impegna ad accettare eventuali decisioni o provvedimenti disciplinari che gli Organi stessi dovessero adottare a suo carico.

4. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei regolamenti CONI, CIP, Sport e Salute, FICK e EPS nelle parti relative all'organizzazione e alla gestione delle associazioni affiliate.

## **ASSOCIATI**

### **Art. 5 – Associati.**

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, senza distinguo alcuno, di ambo i sessi, di genere e di qualsiasi nazionalità, Associati individuali, persone giuridiche, Associati collettivi, che ne condividano i principi e le finalità e accettano pienamente e senza riserve lo Statuto dell'Associazione. Sono Associati collettivi, a mero titolo esemplificativo, le Associazioni, anche scolastiche, i Comitati, le Società, le Cooperative, gli Enti e ogni altro tipo di organizzazione che abbia finalità non contrastanti con quelle previste dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti. Il numero degli Associati è illimitato. Eventuali distinzioni di denominazione degli Associati sono poste per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comportano alcuna differenziazione nel rapporto associativo.

2. Gli Associati si distinguono in:

- a) Associati Ordinari: sono coloro che hanno effettuato regolare richiesta di affiliazione compilando apposito modulo, ratificato in seguito dal Consiglio Direttivo e che hanno corrisposto la normale quota sociale prevista annualmente dallo stesso. Hanno diritto di voto.
- b) Associati Family: sono Associati Family coloro che hanno un livello di parentela di primo grado con un Associato Ordinario o appartengono allo stesso nucleo familiare di un Associato Ordinario. Versano la quota sociale ridotta del 50%. Hanno diritto di voto.
- c) Associati Onorari: sono coloro che vengono proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli Associati. Gli Associati onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto.
- d) Volontari: sono coloro che prestano la loro opera in forma totalmente gratuita secondo quanto stabilito dalla nuova riforma dello sport dlgs 36 2021.

Agevolazioni economiche motivate possono essere concesse dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 – Ammissione degli Associati.**

1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne richiesta scritta, compilando apposito modulo d'iscrizione e presentandolo al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo.
2. La qualifica di Associato verrà formalmente conseguita dopo la ratifica di accettazione del Consiglio Direttivo. Gli verrà resa nota la struttura della Associazione stessa, i diritti e doveri che regolano la struttura democratica e la vita associativa, nonché dovranno prendere visione e accettare in ogni sua parte il presente Statuto. Il Consiglio Direttivo deciderà l'accettazione nella prima riunione utile. Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Associato. Al nuovo Associato sarà comunicato l'esito di accettazione verbalmente o con il principio del silenzio assenso.
3. La delibera di non accoglimento deve sempre essere comunicata all'interessato con atto ricettizio; contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea ordinaria, il cui giudizio è inappellabile.
4. Tutti gli Associati possono partecipare alle attività sociali. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
5. In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni.
6. La quota sociale, determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, non potrà mai essere restituita. Eventuali deroghe potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi annuali sono intrasmissibili, se non per causa di morte e non rivalutabili.
7. La quota sociale deve essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno. La quota Sociale è composta dalla quota associativa e dalla quota di iscrizione, deliberate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 – Diritti e doveri degli Associati.**

1. Tutti gli Associati maggiorenni godono, dal momento dell'accettazione del Consiglio Direttivo, del diritto di partecipazione nelle Assemblee Sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'Associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 comma 2.
2. La qualifica di Associato dà diritto, inoltre, a partecipare alle attività promosse dall'Associazione, a frequentare la sede sociale, usare le imbarcazioni sociali e le attrezzature, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota sociale, all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
4. Gli Associati hanno il dovere di conoscere ed osservare lo Statuto Sociale ed il regolamento interno, avere cura del patrimonio sociale, segnalare a chi di competenza ogni eventuale danno fatto o rilevato alle imbarcazioni, agli armamenti o alle attrezzature dell'Associazione.
5. L'Associazione non può essere ritenuta responsabile per i danni causati alle cose di terzi da propri Associati ed eventuali furti durante lo svolgimento dell'attività sociale.

## **Art.8 – Disposizioni Disciplinari.**

1. I provvedimenti disciplinari vengono decisi dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei votanti. I provvedimenti disciplinari che possono essere presi a carico degli Associati, sono: Ammonizione scritta ed Espulsione, come previsto dall'articolo 9.

## **Art. 9 – Decadenza della qualifica di Associato.**

1. La qualifica di Associato si perde per: dimissione, espulsione, morosità, causa di morte o scioglimento dell'Associazione.

a) Le dimissioni da Associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

b) L'ammonizione o l'espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato:

(1) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;

(2) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

(3) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

(4) che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

c) L'Associato è considerato "moroso" qualora ometta di eseguire il versamento della relativa quota sociale entro il termine prescritto nel presente Statuto.

2. Le deliberazioni prese in materia di espulsione debbono essere comunicate agli Associati destinatari mediante atto ricettizio, anche elettronico, ad eccezione del caso previsto al successivo punto 3 del presente articolo. L'espulsione diventa operante dalla annotazione nel libro degli Associati. Contro tali provvedimenti, che devono essere comunicati all'Associato per iscritto, quest'ultimo, entro 15 giorni, può presentare ricorso circostanziato a sua discolpa al Collegio dei Proviviri, che decide inappellabilmente a maggioranza dei votanti.

3. Perdono la qualifica di Associato coloro che si rendano "morosi" del versamento della quota sociale. La quota sociale deve essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno. L'Associato che non verserà la quota sociale entro tale data, assumerà lo stato di morosità fino al 31 Marzo. Dopo quella data, decadrà la qualifica di Associato, e si dovrà procedere con una nuova ammissione ad Associato.

## **ORGANI SOCIALI**

### **Art. 10 – Organi dell'Associazione.**

1. Gli Organi Sociali sono: l'Assemblea degli Associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Proviviri.

### **Art. 11 – Assemblea degli Associati.**

1. L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative dell'anno in corso all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. Sono ammesse le Assemblee su piattaforma on-line.

#### **Art. 12 – Diritti di partecipazione alle assemblee.**

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione gli Associati in regola con il versamento della quota sociale annuale alla data di convocazione dell'assemblea. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.

2. L'Associato minorenni esprime il proprio voto mediante la partecipazione all'assemblea di chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela.

#### **Art. 13 – Validità assembleare.**

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. (vedi Art. 7 comma 1 e Art. 12)

2. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli Associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle Assemblee sono valide con la maggioranza dei voti dei votanti, comprese le deleghe, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati presenti ed aventi diritto di voto. Ogni Associato può rappresentare per delega scritta uno (1) altro Associato.

3. Sia per l'Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria, fra la prima e la seconda convocazione devono passare almeno ventiquattro ore.

#### **Art. 14 – Compiti dell'assemblea Ordinaria degli Associati.**

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 10 (dieci) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o sito sociale. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

2. L'Assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e per l'approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta quest'ultimo ne ravvisi la necessità.

3. Le Assemblee sono aperte dal Presidente dell'Associazione e presiedute da un Presidente dell'Assemblea eletto dalla maggioranza dei votanti, comprese le deleghe. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, tre scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

4. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

5. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. E' compito dell'Assemblea Ordinaria approvare i regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea elettiva degli Associati elegge separatamente, con scrutinio segreto, gli Organi direttivi dell'Associazione: Presidente; Consiglio Direttivo; Collegio dei Proviviri.

7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, al fine di garantirne la massima diffusione.

8. In caso di necessità l'Assemblea potrà svolgersi mediante mezzi on-line di telecomunicazione / videocomunicazione.

#### **Art. 15 – Assemblea Straordinaria.**

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria avverrà minimo 15 (quindici) giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o sito sociale. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

2. L'Assemblea, di norma, è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione della stessa.

#### **Art. 16 – Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti fra gli Associati ed eletti dall'assemblea degli Associati. Il Presidente è parte integrante del Consiglio Direttivo. Per le elezioni dei Consiglieri del Consiglio Direttivo, ogni elettore potrà esprimere un massimo di 4 (quattro) preferenze.

2. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è composto dal Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e dai Consiglieri. Il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere. Qualora si voglia contemplarlo, il Revisore dei Conti può anche essere una persona esterna all'Associazione, ed essere designato dal Consiglio Direttivo. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora si ritenga necessario, possono essere invitate a partecipare persone esterne all'Associazione.

3. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno in corso alla data di convocazione della prima Assemblea e che siano maggiorenni, fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di minorenni. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata.

4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un Verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 17 – Dimissioni.**

1. Nel caso che, per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più Consiglieri, si provvederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di Consigliere. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri Associati, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria, che ne delibera l'eventuale ratifica.

2. I membri del Consiglio Direttivo saranno considerati dimissionari quando risulteranno assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo stesso.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa il numero dei Componenti scenda sotto ai tre.

#### **Art. 18 – Convocazione del Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione ai componenti a mezzo posta ordinaria o elettronica o sito sociale, non meno di 4 (quattro) giorni prima della riunione.

#### **Art. 19 – Compiti del Consiglio Direttivo.**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare sulla quota sociale, sulle domande di ammissione degli Associati, sul recesso e l'espulsione degli Associati; b) redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e il rendiconto economico-finanziario preventivo da sottoporre all'Assemblea; c) convocare le Assemblee Ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno o qualora venga richiesta dagli Associati; d) convocare l'Assemblea straordinaria qualora si renda necessario; e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale; f) adottare i provvedimenti disciplinari di ammonizione o di espulsione verso gli Associati, qualora si dovessero rendere necessari; g) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle deliberazioni assembleari; h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione; i) approvare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; l) nominare il Direttore Sportivo, il Responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni della associazione (articolo 16 D.lgs 39/21 e successive modificazioni), gli Allenatori ed eventuali consulenti da scegliere, eventualmente, al di fuori del Consiglio Direttivo stesso; m) proporre all'Assemblea Ordinaria gli Associati onorari per l'anno in corso; n) tenere l'inventario dei beni patrimoniali.

#### **Art. 20 – Il Presidente.**

1. Viene eletto dall'Assemblea degli Associati. Ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente può delegare la firma per atti singoli e lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere.

2. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

3. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per la convocazione dell'Assemblea degli Associati che deciderà il nuovo Presidente. Il nuovo Presidente, resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Per le elezioni del Presidente, ogni elettore potrà esprimere un massimo di una (1) preferenza.

#### **Art. 21 – Il Vice Presidente.**

1. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 22 – Il Segretario.**

1. Dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il Segretario aggiorna il libro degli Associati e nelle Assemblee è preposto alla verifica del diritto alla votazione.

#### **Art. 23 – Tesoriere.**

1. Cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 24 – Direttore Sportivo.**

1. Sovrintende alla preparazione morale e tecnica degli atleti e alle attività Sportive sociali in accordo con gli allenatori. Tiene i rapporti fra il Consiglio Direttivo e il settore Sportivo.
2. L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

#### **Art. 25 – Il Collegio dei Proviviri.**

1. Il collegio dei Proviviri è composto da tre Associati, viene eletto dall'Assemblea degli Associati, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Per le elezioni del Collegio dei Proviviri ogni elettore potrà esprimere un massimo di tre (3) preferenze. Nel caso di dimissioni, per la loro sostituzione si fa riferimento all'Art. 17 Comma 1.

#### **Art. 26 – Rinnovo cariche Sociali.**

Il Collegio dei Proviviri, per mandato del Consiglio Direttivo, un mese prima della scadenza, si costituisce come Comitato Elettorale, nomina un suo Presidente e compila un elenco degli Associati candidati a ricoprire le cariche sociali e lo presenta all'Assemblea Ordinaria.

### **ANNO SOCIALE e RENDICONTO**

#### **Art. 27 – Anno Sociale.**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 28 – Il rendiconto.**

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'Associazione e il rendiconto economico-finanziario preventivo della stessa, da sottoporre all'approvazione assembleare degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (30 Aprile). Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

#### **Art. 29 – Fondo comune – patrimonio.**

1. Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, lasciti e donazioni, contributi, o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni immobili (terreni e fabbricati) e mobili (imbarcazioni, attrezzature fisse e mobili, ecc..) dell'Associazione, acquistati con gli introiti di cui sopra o ricevuti in donazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati a favore di attività istituzionali statutariamente previste o all'incremento del proprio patrimonio.

### Art. 30 – Sezioni.

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### Art. 31 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali.

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (libro Verbali Assemblea, libro Verbali Consiglio Direttivo e libro degli Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione secondo le regole individuate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA e SCIoglIMENTO

### Art. 32 – Clausola compromissoria.

1. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra gli Organi e l'Associazione, tra i componenti degli Organi dell'Associazione sono di competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudica in appello le decisioni disciplinari prese dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dal suo coinvolgimento, deciderà senza formalità di procedura e il suo lodo sarà inappellabile.

2. Gli Associati, pena l'espulsione, si impegnano a non ricorrere direttamente alle vie legali per eventuali controversie insorte tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra gli Organi e l'Associazione, tra i componenti degli Organi dell'Associazione, senza aver preventivamente cercato di risolvere il contenzioso fra le parti, e successivamente appellandosi al collegio dei Probiviri.

3. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può perseguire gli Associati anche per vie legali per eventuali indennizzi dei danni arrecati all'Associazione.

### Art. 33 – Scioglimento.

1. Qualora si verificano eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Straordinaria degli Associati. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli Associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati presenti ed aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Associati.

2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità sportive e sentito l'organismo di controllo della Federazione preposto in merito, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività Sportiva Dilettantistica, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### Art. 34 – Norma finale.

1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del CONI, del CIP, di Sport e Salute, della F.S.N. e dell'E.P.S. a cui l'Associazione è affiliata, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale di Gorizia  
Ufficio Territoriale di Monfalcone  
Allegato n. 7 all'atto n. 120  
Registrato il 21 MAG. 2024 Serie 3

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE  
Alessandro ANZANI

\*firma su delega del Direttore Provinciale ad interim Francesco ZANETTI